



# Comune di Eboli

AREA P.O. POLIZIA MUNICIPALE  
Ufficio Comando

## QUESITI

### **RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, PUBBLICATO IN DATA 6 APRILE 2018**

**QUESITO N.1:** Con la presente nota (omissis) vuole portare alla cortese attenzione della Vostra rispettabile Amministrazione il fatto che il bando richiamato in oggetto, sussume dei criteri di attribuzione di punteggio per l'offerta tecnica irragionevoli e che mal si conciliano con la natura del servizio stessa.

Ed infatti il servizio de quo è una concessione di servizi che rientra nei contratti tipici previsti agli artt. 3 e 164 del D.lgs. 50/2016. Nello specifico preme rilevare come la concessione di servizi si distingue dagli appalti per la peculiarità consistente nel fatto che l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione.

Caratteristica principale della concessione di servizi è quindi il rischio di impresa incombente sull'operatore che, non è certo del corrispettivo per il servizio reso e che ha certezza solo di poter gestire autonomamente quel tipo di attività.

Nel caso di specie il servizio è qualificabile come concessione poiché l'operatore non avrà certezza di recuperare i costi anche in virtù di interventi effettuati senza individuazione del responsabile. Si consideri inoltre che ogni intervento ha una propria tipologia e non può essere a priori quantificato sulla base di un accordo ma necessita di una ricostruzione postuma per la determinazione del valore.

In tal senso laddove la *fax specialis* di gara prevede al punto sub C.1 l'attribuzione di 10 punti per *"Definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi con le stesse, alle modalità di quantificazione dei costi.."* il parametro si rivela intrinsecamente in posizione antagonista rispetto alla natura stessa della concessione di servizi. Inoltre si evidenzia che tale parametro va ad avvantaggiare competitori presenti sul mercato da maggiore tempo andando a sfavorire giovani realtà aziendali.

(omissis)

Tuttavia si ritiene opportuno un intervento da parte dell'amministrazione precedente teso a tutelare i fondamentali principi comunitari che ispirano la disciplina nazionale sugli appalti pubblici, nella parte in cui impongono alle amministrazioni nazionali di garantire la massima apertura al mercato, lo sviluppo della concorrenza, la parità di trattamento tra gli operatori economici e la non discriminazione tra gli stessi (si veda in tal senso, *ex multis*, Corte di Giustizia CE, Sez. IV, 23 dicembre 2009, in causa C305/08; Cons. Stato, Sez. III, 13 giugno 2014, n. 3029).

Esposti i summenzionati brevi cenni si auspica che la Vostra Amministrazione, nel breve termine, agisca in autotutela ai sensi dell'art. 21- nonies della Legge 241/90, modificando il bando nelle parti nelle premesse indicate e relative al criterio indicato al punto sub C) dello schema di Relazione Tecnica.

**RISPOSTA 1:** In relazione al quesito posto, si evidenzia che la procedura in essere riguarda la concessione del servizio di ripristino post incidente, per la cui realizzazione economica gli operatori del settore ottengono apposita delega all'incasso da parte della Stazione Appaltante affinché possano agire nei confronti delle Compagnie Assicuratrici del responsabile civile.



# Comune di Eboli

AREA P.O. POLIZIA MUNICIPALE  
Ufficio Comando

Tale modus operandi trova pieno riscontro nelle disposizioni poste dai documenti di gara e chiara corrispondenza in quelle del Codice Contratti, laddove in relazione al quadro normativo che regola la concessione di servizi, si riconosce all'operatore economico affidatario il diritto di sfruttare economicamente il servizio.

Per quanto sopra, il Criterio di valutazione oggetto del quesito, risulta del tutto coerente con l'ambito operativo entro il quale si sviluppa la concessione e piuttosto, sarebbe irragionevole per la Stazione Appaltante non voler conoscere le misure applicate dagli operatori per conseguire i ricavi necessari al sostenimento economico dell'offerta.

In tal senso, il Criterio risulta anche del tutto conforme ai principi comunitari fissati dal Codice Contratti, atteso che il canale attraverso il quale gli operatori economici ottengono ristoro economico è identico per tutti.

In relazione alle peculiarità specifiche della concessione si aggiunge che nell'ambito delle competenze rimesse alla Stazione Appaltante, anche il peso ponderale assegnato al Criterio è tale da garantire il più ampio rilievo degli aspetti tecnici e qualitativi, ai fini della selezione dell'impresa affidataria del servizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2005 n. 1079).

In conclusione, tenuto conto che la concessione è data secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il quale ricomprende valutazioni concernenti aspetti tecnici, gestionali e operativi dei singoli operatori, si conferma il Criterio in parola che si ritiene legittimo e posto a maggior garanzia dei concorrenti.

---

**QUESITO N.2:** Con la presente, sia consentito porre alla cortese attenzione della Stazione Appaltante, la breve richiesta di chiarimenti che segue in ordine a un piccolo aspetto della procedura in oggetto. Tale quesito riguarda l'operatività del divieto di subappalto di cui all'art. 8 del Bando di gara e 17 del Capitolato Speciale d'Oneri.

In breve, si chiede se è corretta l'interpretazione per cui il divieto in parola deve intendersi riferito al solo servizio oggetto della procedura, (di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali), con esclusione dei servizi aggiuntivi eventualmente offerti in sede di gara, ai sensi dell'art. 13 del Bando, criterio DI) di valutazione dell'offerta. Ciò in quanto, la materiale esecuzione di alcune delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara come servizi aggiuntivi al servizio principale - previa autorizzazione della Stazione Appaltante - potrebbe essere affidata a ditte esterne - in piena conformità con quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, indi nel rispetto dei limiti della quota del 30% dell'attività posta in essere.

Tali attività verrebbero svolte quindi, sempre sotto la regia, il controllo e la responsabilità del concessionario, il quale rimarrebbe l'unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni aggiuntive offerte.

Ciò atteso, si chiede quindi di poter meglio precisare i margini del divieto in questione e ammettere il ricorso all'istituto del subappalto ai sensi della normativa sopra richiamata, con esclusivo riferimento ai servizi aggiuntivi eventualmente offerti dai concorrenti e ciò anche al fine di impedire sin dal principio possibili contestazioni al riguardo ed eliminare sapientemente sin d'ora ogni spazio ad equivoci e interpretazioni.

**RISPOSTA:** Il subappalto per eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara è consentito, purché in conformità con quanto disposto dall'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei limiti della quota del 30% dell'attività posta in essere.

Il Comandante la P.M.  
Magg. Mario Dura

